



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Tel. 0984/961001 – 961481 fax 961178

ORDINANZA N. 20 del 13/07/2010

IL SINDACO

Premesso

che è stato ultimato e aperto al pubblico il parco urbano alla Via Eugenio Altomare di questo comune;
che il parco urbano è un'area a verde nel tessuto urbano, strutturato con diverse funzioni: riposo, gioco, attività motorie e per eventuali manifestazioni di carattere culturale e ricreativo;
che è opportuno disciplinare con la presente ordinanza fondamentali regole di comportamento del pubblico all'interno del parco che dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente e per assicurare la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il parco;
che le aree giochi sono zone situate all'interno del parco con attrezzature destinate ai bambini sino al dodicesimo anno di età compreso;

Ciò premesso,

VISTO che l'accesso indiscriminato di cani nel parco pubblico costituisce potenziale pericolo per i frequentatori dello stesso;

ATTESO che le deiezioni dei cani sui marciapiedi e vie pubbliche, ancorchè nel parco e giardini pubblici, costituiscono un grave rischio e pericolo sotto il profilo igienico sanitario, in particolare per bambini e anziani;

EVIDENZIATO, inoltre, che è stato segnalato di ragazzi che giocano a pallone nonché di biciclette che accedono nel parco e nelle aree destinate a verde pubblico, nelle zone attrezzate per giochi, costituendo pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone, in particolare dei bambini danneggiando, altresì, gli spazi destinati a verde;

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare il comportamento dei frequentatori del parco urbano di Via E. Altomare, a tutela della sicurezza e dell'igiene pubblica e di tutte le altre aree destinate al pubblico.

RITENUTO, inoltre, di dover imporre ai proprietari di cani che vengono condotti su suolo pubblico di provvedere puntualmente alla raccolta degli escrementi mediante apposita paletta e sacchetto o con l'utilizzo di altri mezzi;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuiscono al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO il Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito in Legge 20 maggio 2003, n. 116;

VISTA la Circolare del Ministero degli Interni 29 maggio 2003, n. 19;

ORDINA

Il parco urbano e i giochi sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Municipio ed indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi.

Durante la stagione invernale (ottobre – febbraio) l'orario di apertura è fissato dalle ore 07.00 alle 21.00, mentre durante la stagione estiva (marzo – settembre) l'orario di apertura è fissato dalle ore 06.30 alle 23.30.

Eccezioni agli orari di apertura sono possibili in occasione di:

- manifestazioni / festività;
 - motivi di sicurezza ed ordine pubblico;
 - manutenzioni straordinarie;
1. è vietato giocare a pallone, nonché accedere con biciclette e con veicoli a motore di qualsiasi tipo nel parco e nelle aree destinate a verde pubblico e attrezzate per il gioco dei bambini e di utilizzare esclusivamente la pista ciclabile esterna al parco;
 2. i mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente come tricicli, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc. possono circolare a passo d'uomo;
 3. ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone e animali a lui affidati;
 4. ai proprietari, o comunque a quanti hanno la materiale custodia di cani, condotti nel parco, di provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni mediante strumenti, paletta e/o sacchetti idonei all'asportazione che comunque garantiscano la completa e perfetta pulizia del suolo;
 5. di tenere all'interno del parco i cani a guinzaglio e muniti di museruola;

6. in particolare è vietato condurre i cani nelle aree attrezzate e destinate al gioco dei bambini. Sono esclusi dagli obblighi sanciti ai precedenti capoversi i cani delle forze di polizia o dei servizi di vigilanza privata utilizzati per motivi di servizio;
7. non sono ammessi la raccolta o il danneggiamento di fiori, alberi o altre parti della vegetazione.
8. non è ammesso salire sugli alberi come pure appendere agli stessi o sui loro arbusti, strutture o oggetti di qualsiasi genere come ad esempio amache, cartelli o volantini;
9. i tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni tranne dove espressamente vietato;
10. non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo o di altri frequentatori. È vietato in particolare l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, ecc.);
11. è vietato il gioco del pallone in tutta l'area del parco;
12. non è ammesso fare pic-nic, grigliate e accendere fuochi né campeggiare o pernottare;
13. è vietato gettare e/o abbandonare nel parco mozziconi di sigaretta, gomme da masticare o altri rifiuti di qualsiasi natura. È parimenti vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe ecc.). I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo.
14. il Municipio può autorizzare all'interno del parco urbano lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante. Lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazione è soggetto ad autorizzazione;

Ai trasgressori saranno applicate ai sensi delle norme vigenti le seguenti sanzioni amministrative che, qualora si tratti di minorenni, saranno comminate ai genitori:

- la trasgressione di cui ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 400,00, con effetto liberatorio di € 80,00;
- la trasgressione di cui ai punti 4-5-6-7 della presente Ordinanza è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 400,00, con effetto liberatorio di € 80,00;
- la trasgressione di cui ai punti 8-9-10-11-13 della presente Ordinanza è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 90,00, con effetto liberatorio di € 30,00;
- la trasgressione di cui al punto 12 della presente Ordinanza è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00, con effetto liberatorio di € 50,00;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

Chiunque abbia un interesse legittimo avverso la presente Ordinanza, così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e successive modifiche, può presentare per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, "ricorso giurisdizionale" presso il T.A.R. Calabria entro 60 gg. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

DISPONE

- che il corpo di Polizia Municipale nonché tutte le altre Forze dell'Ordine, si attivino per la vigilanza ed il controllo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio, affissione all'interno del parco nelle apposite bacheche e sul sito internet del Comune;

CHE la presente sia notificata:

- Al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Rogliano;
- Al Comando Caserma dei Carabinieri di Rogliano;
- Al Responsabile del Settore II – Sviluppo del Territorio del Comune di Rogliano;

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Gallo